

INDENNITÀ DI COMPENSAZIONE

Scheda di sintesi

1. **NORMATIVA (Anx. A)**

- a. L'art. 54, co. 3, DPR 164/2002 ha inizialmente disposto la corresponsione di una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale.
- b. La norma è stata confermata con il successivo rinnovo del provvedimento di concertazione (art. 28, co. 3, DPR 170/2007) e l'importo è stato rideterminato in € 8,00 con il successivo accordo integrativo (art. 38, co. 4, DPR 51/2009), a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. **DIRETTIVE APPLICATIVE (Anx. B)**

- a. Il 16 ottobre 2002 la Direzione di Amministrazione ha emanato la propria direttiva con la quale, nell'analizzare il provvedimento di concertazione allora in vigore, ha precisato che:
 - l'indennità di compensazione è cumulabile con gli emolumenti corrisposti in caso di presenza festiva e super festivo;
 - il presupposto per l'attribuzione dell'indennità in questione è che all'interessato sia stato concesso e trascritto sul "memoriale del servizio" o documento equivalente il giorno del riposo settimanale e il giorno libero (per gli uffici organizzati in 5 gg lavorativi) e che siano annotate sui prescritti documenti di registrazione del servizio le sopravvenute inderogabili esigenze.
- b. Il 16 marzo 2004 la Direzione di Amministrazione, nel fornire risposta ai quesiti pervenuti, ha confermato che il presupposto per la concessione dell'indennità in argomento è che il riposo settimanale sia stato trascritto sul memoriale del servizio e che le sopravvenute esigenze di servizio siano state annotate sul citato memoriale.
- c. Il 30 agosto 2011 la Direzione di Amministrazione, con propria direttiva, ha chiarito che l'indennità può essere concessa anche nel caso di impossibilità, per sopravvenute esigenze di servizio, di fruire della giornata di recupero del riposo settimanale o infrasettimanale, purchè siano rispettati i citati presupposti (trascrizioni sul memoriale).

D.P.R. 18-6-2002 n. 164

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178, S.O.

54. Orario di lavoro.

1. La durata dell'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali.

2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

D.P.R. 11-9-2007 n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.

28. Orario di lavoro.

1. La durata dell'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali.

2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero ⁽¹¹⁾.

4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

6. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite possono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

(11) Per la rideterminazione dell'indennità di cui al presente comma vedi il comma 4 dell'art. 38, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.



D.P.R. 16-4-2009 n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119, S.O.

Art. 38. Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'*articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170*, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Direzione di Amministrazione

N. 6/166/6 di prot.

Roma, 16 ottobre 2002

OGGETTO: Trattamento economico del personale non dirigente.
Rinnovo del contratto delle Forze di Polizia..

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreti Legislativi 12 maggio 1995, n. 195 e n. 198 (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995 Serie Generale).
- D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (G.U. n. 222 del 22 settembre 1995 Serie Generale, suppl. ord. n.144).
- D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 (G.U. n. 160 del 10 luglio 1996 Serie Generale, suppl. ord. n.144).
- D.P.R. 16 maggio 1999, n. 254 (G.U. n. 180 del 3 agosto 1999 Serie generale, suppl. ord. n.148L).
- Legge 30 novembre 2000, n. 356 (G.U. n. 283 del 4 dicembre 2000 Serie Generale).
- D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 (G.U. n. 75 del 30 marzo 2001 Serie Generale, suppl. ord. n. 63/L).
- D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 (G.U. n. 93 aprile 2001 Serie Generale, suppl. ord. n. 88).

-
1. Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164 (Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 luglio 2002 Serie Generale, suppl. ord. n. 155/L), concernente, per la parte economica il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003 e per la parte normativa il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 si applica al personale inquadrato nei livelli retributivi, fino al grado di Tenente Colonnello compreso, con esclusione di:
 - a. Ufficiali Colonnelli e Generali;
 - b. Ufficiali beneficiari degli artt. 43, commi 22 e 23, e 43-ter, commi 2 e 3, della Legge 1° aprile 1981, n. 121, per ciò che concerne il mero trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità integrativa speciale e indennità pensionabile);
 - c. Carabinieri ausiliari, Carabinieri ausiliari in ferma biennale e Carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati.
 2. L'Ufficio Sistemi Telematici, ha provveduto all'aggiornamento degli emolumenti in relazione ai benefici contrattuali secondo le scadenze temporali prescritte dal suddetto decreto.
 3. Gli Enti dipendenti che, in base alle procedure elaborate dall'Ufficio Sistemi Telematici, hanno provveduto a corrispondere - ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - con le competenze fisse del mese di agosto 2002 il trattamento economico aggiornato, sono tenuti a predisporre i relativi atti dispositivi.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Guido Bellini)

INDICE

PREMESSA		pag.8
TITOLO PRIMO	ANALISI DEL PROVVEDIMENTO	
	1. Destinatari.	pag.9
	2. Periodo di vigenza.	pag.9
	3. Elemento provvisorio della retribuzione.	pag.9
	4. Effetti.	pag.9
	5. Imposte e contributi.	pag.10
	6. Provvisorietà della corresponsione.	pag.10
	7. Misure del compenso per lavoro straordinario.	pag.10
	8. Miglioramenti economici e relative decorrenze.	pag.10
	9. Trattamento economico di missione.	pag.11
	10. Trattamento economico di trasferimento.	pag.11
	11. Riduzione di un terzo degli assegni per congedo straordinario.	pag.11
	12. Trattamento economico in caso di licenza straordinaria per congedo parentale.	pag.11
	13. Proroga ed efficacia delle norme.	pag.11
TITOLO SECONDO	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE	
	1. Stipendio.	pag.12
	2. Scatti gerarchici ed aggiuntivi.	pag.14
	3. Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.).	pag.15
	4. Indennità pensionabile.	pag.15
	5. Indennità integrativa speciale.	pag.17
	6. Assegno funzionale.	pag.18
	7. Emolumento pensionabile.	pag.20
	8. Emolumento fisso aggiuntivo di polizia.	pag.21
	9. Specchio sinottico t.e. fondamentale anno 2002.	pag.22
	10. Specchio sinottico t.e. fondamentale anno 2003.	pag.23
TITOLO TERZO	EMOLUMENTI EVENTUALI	
	1. Indennità per servizi esterni.	pag.24
	2. Indennità di ordine pubblico fuori sede.	pag.25
	3. Indennità di ordine pubblico in sede.	pag.27
	4. Indennità di presenza notturna.	pag.28
	5. Indennità di presenza super festivo.	pag.29
	6. Indennità di presenza festiva.	pag.30
	7. Indennità di presenza qualificata.	pag.31
	8. Indennità per servizi interni di caserma.	pag.32
	9. Indennità di compensazione.	pag.33
	10. Compenso per lavoro straordinario.	pag.34
	11. Indennità di bilinguismo.	pag.35
	12. Premio per attività di rimozioni, disinnescio o distruzione degli ordigni esplosivi.	pag.36
	13. Indennità d'impiego in esercitazione ed operazioni militari.	pag.37
	14. Specchio sinottico trattamento economico eventuale.	pag.38
TITOLO QUARTO	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE	
	1. Documento di missione.	pag.39
	a. località di partenza e di arrivo.	pag.39
	b. data e ora di partenza.	pag.39

c. visto di arrivo e di partenza.	pag.39
d. visto di rientro in sede.	pag.40
e. dichiarazione del dipendente.	pag.40
f. allegati.	pag.40
2. Obbligo di rientro giornaliero in sede.	pag.41
3. Indennità di missione.	pag.42
a. misura intera.	pag.42
b. misura ridotta al 40 %.	pag.42
c. misura ridotta al 60 %.	pag.42
d. misura ridotta a 2/3.	pag.42
e. casi in cui non compete.	pag.42
f. sosta intermedia nei viaggi di lungo percorso.	pag.43
4. Indennità oraria di missione maggiorata.	pag.44
5. Rimborsi spese.	pag.46
a. viaggi in ferrovia.	pag.46
b. viaggi in nave.	pag.46
c. viaggi in aereo.	pag.46
d. altri servizi di linea.	pag.46
e. mezzo di trasporto urbano o taxi.	pag.46
f. mezzo di trasporto autorizzato.	pag.46
g. mezzo di trasporto non autorizzato.	pag.47
h. viaggio nei casi di missioni connesse ad una licenza e/o ad un fine settimana.	pag.47
i. alloggio.	pag.47
j. consumazione pasti.	pag.49
k. somma forfettaria.	pag.50
6. Anticipo di missione.	pag.51
7. Indennità supplementari.	pag.52
8. Personale comandato al seguito e per collaborare con dirigenti.	pag.53
9. Personale convocato dall'Autorità Giudiziaria quale indagato o imputato per fatti inerenti il servizio.	pag.54
10. Personale richiamato dalla licenza ordinaria.	pag.55
11. Personale a cui viene revocata la licenza ordinaria già concessa.	pag.56
12. Cumulabilità.	pag.57

TITOLO QUINTO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

1. Documenti di trasferimento.	pag.58
a. documenti di trasferimento del personale in servizio.	pag.58
b. documenti per il raggiungimento del domicilio eletto.	pag.58
c. termine utile per effettuare il movimento.	pag.58
2. Competenze.	pag.59
a. indennità di prima sistemazione.	pag.59
b. indennità di trasferta.	pag.59
c. indennità di trasferimento.	pag.60
d. emolumento una tantum.	pag.61
e. trattamento fiscale e previdenziale.	pag.61
3. Rimborsi spese.	pag.62
a. viaggio del dipendente.	pag.62
b. viaggio del nucleo familiare.	pag.62
c. consumazione dei pasti.	pag.62
d. trasporto dei mobili e delle masserizie.	pag.62
e. imballaggio, presa e resa a domicilio.	pag.64
f. per alloggio di servizio indisponibile.	pag.64

- g. trasferimento della famiglia in comune limitrofo. pag.64
- h. trasferimento della famiglia da località diversa. pag.64
- 4. Documentazione da allegare. pag.65
- 5. Specchio sinottico compensi previsti in caso di trasferimento d'autorità. pag.66

TITOLO SESTO

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO

- 1. Premessa. pag.67
- 2. Indennità verticalizzate. pag.68
- 3. Indennità in misura fissa. pag.69
- 4. Indennità di imbarco. pag.70
- 5. Indennità di aeronavigazione per il personale pilota. pag.71
- 6. Indennità di aeronavigazione per il personale ufficiale osservatore. pag.72
- 7. Indennità di aeronavigazione per il personale paracadutista. pag.73
- 8. Indennità di volo per equipaggi fissi di volo. pag.74
- 9. Indennità supplementare di marcia. pag.75
- 10. Indennità supplementare per truppe da sbarco. pag.76
- 11. Indennità supplementare per incursore o operatore subacqueo. pag.77
- 12. Indennità supplementare di comando navale. pag.78
- 13. Indennità supplementare di fuori sede. pag.79
- 14. Indennità supplementare di pronto intervento aereo per il personale pilota. pag.80
- 15. Indennità supplementare di pronto intervento aereo per equipaggi fissi di volo. pag.81
- 16. Indennità supplementare per pilota istruttore di volo o di specialità. pag.82
- 17. Misure dei compensi di collaudo. pag.83
- 18. Indennità per allievi piloti. pag.84
- 19. Indennità per allievi paracadutisti. pag.85
- 20. Indennità di volo oraria. pag.86
- 21. Norme di salvaguardia del maturato economico. pag.87
- 22. Maggiorazione (c.d. trascinamento). pag.88
- 23. Cumulabilità con l'indennità mensile pensionabile e regime fiscale pag.90
- 24. Tabella 1 - Indennità impiego operativo di base. pag.91
- 25. Tabella 2 - Indennità di imbarco (importi dal 1.1.2002 al 30.6.2002). pag.92
- 26. Tabella 3 - Indennità di imbarco (importi dal 1.7.2002). pag.93
- 27. Tabella 4 - Indennità di aeronavigazione per il personale pilota. pag.94
- 28. Tabella 5 - Indennità di aeronavigazione per il personale ufficiale osservatore. pag.95
- 29. Tabella 6 - Indennità di aeronavigazione per il personale paracadutista. pag.96
- 30. Tabella 7 - Indennità di volo per equipaggi fissi di volo (importi dal 1.1.2002 al 30.6.2002). pag.97
- 31. Tabella 8 - Indennità di volo per equipaggi fissi di volo (importi dal 1.7.2002). pag.98
- 32. Tabella 9 - Indennità supplementare di marcia pag.99
- 33. Tabella 10 - Indennità supplementare per truppe da sbarco. pag.100
- 34. Tabella 11 - Indennità supplementare per incursore o operatore subacqueo. pag.101

35. Tabella 12 - Indennità supplementare di comando navale	pag.102
36. Tabella 13 - Indennità supplementare di fuori sede.	pag.103
37. Tabella 14 - Indennità supplementare di pronto intervento aereo per il personale pilota	pag.104
38. Tabella 15 - Indennità supplementare di pronto intervento aereo per equipaggi fissi di volo.	pag.105
39. Tabella 16 - Indennità supplementare per pilota istruttore di volo o di specialità.	pag.106
40. Tabella 17 - Misure dei compensi di collaudo.	pag.107
41. Tabella 18 - Indennità per allievi piloti.	pag.108
42. Tabella 19 - Indennità per allievi paracadutisti.	pag.109
43. Tabella 20 - Indennità di volo oraria.	pag.110
44. Tabella 21 - Nuove percentuali delle maggiorazioni spettanti a titolo di trascinamento.	pag.111
45. Tabella 22 - Maggiorazione.	pag.112
46. Specchio sinottico indennità operative fondamentali e supplementari - dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.	pag.113
47. Specchio sinottico indennità operative fondamentali e supplementari - a decorrere dal 1° luglio 2002.	pag.114
48. Specchio riepilogativo indennità operative.	pag.115

ALLEGATI

Allegato "A"
Allegato "B"
Allegato "C"
Allegato "D"
Allegato "E"

9. INDENNITA' DI COMPENSAZIONE (Art.54, comma3, del D.P.R. nr.164/02)

Riferimento circolari dell'Ufficio Ordinamento :

- nr.90/184-1962 in data 31 marzo 1994;
- nr.548/243-95-1950 in data 4 giugno 2002.

Al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, compete un'indennità nella misura lorda di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione giornaliera, fermo restando il diritto al recupero non goduto.

Tale indennità è cumulabile con gli emolumenti corrisposti in caso di presenza festiva e super festivo.

In particolare, si precisa, che il presupposto per l'attribuzione dell'indennità in questione è che all'interessato sia stato concesso e trascritto sul "memoriale del servizio" o documento equivalente il giorno del riposo settimanale e il giorno libero (per gli uffici organizzati in 5 gg lavorativi) e che siano annotate sui prescritti documenti di registrazione del servizio le sopravvenute inderogabili esigenze.

IMPORTI DAL 16 AGOSTO 2002		
GRADO	LIVELLO	IMPORTO LORDO IN EURO
Carabiniere	V	5,00
Carabiniere Scelto	V	5,00
Appuntato	V	5,00
Appuntato Scelto	V	5,00
Vice Brigadiere	VI	5,00
Brigadiere	VI	5,00
Brigadiere Capo	VI bis	5,00
Maresciallo	VI	5,00
Maresciallo Ordinario	VI bis	5,00
Maresciallo Capo	VII	5,00
Mar.A.s.UPS.	VII bis	5,00
Luogotenente	VII bis	5,00
Sottotenente spe	VII bis	5,00
Tenente spe	VIII	5,00
Capitano	VIII	5,00
Maggiore	IX	5,00
Tenente Colonnello	IX	5,00



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Direzione di Amministrazione

Nr.6/176/1-4 di prot.lla

Roma, 16 marzo 2004.

OGGETTO: Indennità di Compensazione, Art.54, comma 3, D.P.R. nr.164/02.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

1. Un Comando dipendente, nel rappresentare che:
 - a. spesso si verifica che i militari con riposo settimanale programmato per preminenti esigenze di servizio debbano fruire del beneficio richiesto in altro giorno della settimana o recuperarlo nei termini previsti;
 - b. le "sopravvenute esigenze di servizio" sono, comunque, conosciute prima della redazione del memoriale del servizio;
 - c. per tale ragione, il comandante del reparto provvede direttamente a comandare il militare senza che sul memoriale elettronico rimanga alcuna traccia del riposo non potuto fruire, ha chiesto di conoscere se, al verificarsi del sopra citato caso, al militare possa essere corrisposta l'indennità di compensazione prevista dall'art.54, comma 3, del D.P.R. nr.164/02.
2. In merito, su concorde parere degli Uffici Legislazione e Ordinamento di questo Comando Generale, si comunica che:
 - a. la norma istitutrice dell'indennità in parola prevede la compensazione qualora il militare "sia comandato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale" e non anche in quello non ancora "comandato" e solamente "programmato";
 - b. la futura introduzione del calcolo automatico del mod.SUP2, desumendo le informazioni dal "memoriale del servizio informatizzato", dovrà necessariamente attribuire l'indennità in parola nel solo caso di richiamo in servizio nella giornata in cui il militare era stato "segnato a riposo" sul memoriale;
 - c. nel senso, inoltre, si era espressa la Scrivente con la circolare nr.6/166/6 del 16 ottobre 2002, esplicitando che "il presupposto per l'attribuzione dell'indennità in questione è che all'interessato sia stato concesso e trascritto sul "memoriale del servizio" o documento equivalente il giorno del riposo settimanale e il giorno libero (per gli uffici organizzati in 5 gg lavorativi) e che siano annotate sui prescritti documenti di registrazione del servizio le sopravvenute inderogabili esigenze".
3. La presente circolare è disponibile sul Portale Intranet Leonardo (sezione tematica: Amministrazione).

d'ordine
IL DIRETTORE
(Gen.B. Orfeo Bevo)



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Direzione di Amministrazione

N. 6/176/1-9 di prot. 2004

Roma, li 30 agosto 2011

Oggetto: Indennità di compensazione.
Art. 54, co. 3, d.P.R. 164/2002.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

1. L'art. 54, co. 3, del d.P.R. 164/2002 prescrive che *fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.*
Per effetto dell'art. 38, co. 4, del d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo di € 5,00 è stato rideterminato, per il solo personale non dirigente, nella misura di € 8,00.
2. La norma in disamina, in sintesi, ha previsto che l'indennità di compensazione venga attribuita al personale impiegato, per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio:
 - a. nel giorno destinato al riposo settimanale;
 - b. nel giorno festivo infrasettimanale.
3. La Scrivente, con:
 - a. circolare n. 6/166/6 datata 16.10.2002, ha ammesso l'attribuzione dell'indennità in argomento anche nel caso in cui il personale sia chiamato a prestare servizio nel giorno libero (per gli uffici organizzati in 5 gg. lavorativi);
 - b. circolare n. 6/176/1-4 del 16.03.2004, in merito ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di compensazione, ha chiarito che *il militare deve essere stato comandato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al ... e non anche in quello non ancora "comandato" e solamente "programmato".*
4. Atteso che la precipua finalità della succitata previsione normativa è quella di "compensare" al militare il disagio di non aver potuto godere di un riposo programmato, questo Comando Generale è addivenuto nella determinazione di riscontrare detta finalità, pur se non espressamente contemplata dalla disposizione, anche nell'ipotesi in cui il personale sia comandato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato a:
 - a. recupero di festivo infrasettimanale;
 - b. recupero di riposo settimanale.Resta fermo che l'indennità in parola non può essere corrisposta anche per il recupero compensativo, in quanto quest'ultimo, quale recupero di ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale, è destinatario di una specifica disciplina per cui, qualora non fruito per motivi di servizio, dà luogo all'intera retribuzione come lavoro straordinario.

5. Si confermano le vigenti disposizioni in materia di prescrizione quinquennale (art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295) circa il diritto alla percezione di eventuali arretrati dell'indennità di compensazione per le tipologie indicate al precedente punto 4.
Al fine di garantire la corresponsione di quanto eventualmente maturato a titolo di arretrati, i Servizi Amministrativi e le dipendenti Sezioni Amministrative dovranno approntare appositi elenchi da inviare al C.N.A. – ufficio T.E.A. per il successivo pagamento agli aventi diritto.
6. La presente circolare è disponibile sul *Portale Intranet Leonardo* (sezione tematica: *Amministrazione*).

d'ordine
IL DIRETTORE
(Gen. D. ~~Offese~~ Bovo)



PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE NELLE GIORNATE DESTINATE AL RIPOSO SETTIMANALE

Scheda di sintesi

1. NORMATIVA (Anx. A)

- a. **L'art. 63, co. 4, della L. 121/1981**, prevede che, quando le esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario. La normativa in argomento si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.
- b. **L'art. 38, DPR 51/2009**, nello stabilire che la durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali (co. 1), riprende la formulazione della citata L. 121/1981, prevedendo che le ore eccedenti il suddetto orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

2. DIRETTIVE APPLICATIVE (Anx. B)

- a. Il 3 luglio 2010 l'Ufficio Legislazione ha emanato la propria direttiva con la quale, nell'analizzare le novità introdotte dal citato art. 38, DPR 51/2009, in materia di orario di lavoro e compenso per lavoro straordinario, ha evidenziato che la normativa conferma il principio, di portata generale, con il quale è stato previsto che le prestazioni lavorative rese oltre l'orario d'obbligo settimanale sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario.
- b. In particolare, appare incoerente che il militare chiamato a prestare servizio (es. per 6 ore) nel giorno di previsto riposo, avendo già lavorato per 36 ore, percepisca la specifica indennità di compensazione (8,00 €), 6 ore di compenso straordinario e maturi il diritto al recupero del giorno festivo (lavorando 6 ore in meno, rispetto alle 36 dovute, nella settimana in cui tale recupero sarà fruito).
- c. La problematica – di carattere interforze – afferente la possibilità di attribuire il compenso per lavoro straordinario per le prestazioni rese nella giornata destinata al riposo settimanale/festivo infrasettimanale, in eccedenza all'orario settimanale d'obbligo, è stata oggetto di valutazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, in relazione al recente orientamento giurisprudenziale con il quale il giudice amministrativo (**Anx. C**) ha riconosciuto il diritto alla remunerazione dello straordinario in argomento, ha ritenuto opportuno promuovere un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- d. Nel corso di una riunione tenutasi l'8 novembre 2012 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, su problematiche relative a materie demandate a procedimenti negoziali, tutte le amministrazioni del Comparto, a fronte del citato pronunciamento del giudice amministrativo, che appare insuperabile con una disposizione regolamentare, hanno concordato sulla necessità di promuovere l'emanazione di una norma di interpretazione autentica finalizzata a escludere la possibilità che le ore prestate oltre l'orario settimanale, se recuperate, facciano maturare il diritto al compenso per lavoro straordinario

L. 1-4-1981 n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

(commento di giurisprudenza)

63. Orario di servizio.

L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.

La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria ⁽¹⁰⁵⁾.

Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422*, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748* e dalla *legge 22 luglio 1978, n. 385*, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.

Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.

Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive ⁽¹⁰⁶⁾.

(105) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-1° giugno 2000, n. 177 (Gazz. Uff. 7 giugno 2000, n. 24, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(106) Per la fissazione del nuovo orario di lavoro, vedi il *D.P.R. 23 giugno 1988, n. 234*.



D.P.R. 16-4-2009 n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119, S.O.

Art. 38. Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'*articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170*, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
SM - Ufficio Legislazione

N. 33/7-1 di prot.

Roma, 3 luglio 2010.

OGGETTO: Orario di lavoro. Recupero compensativo.

**AI COMANDI DIPENDENTI A FINO A LIVELLO DI
COMANDO DI STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI**

LORO SEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51, articolo 38, comma 7.
- Circolare Ministero della Funzione Pubblica 16 febbraio 1994, n. 3/94.
- Circolare n. 113/21-2-1991 in data 29 luglio 1994 dell'Ufficio Legislazione.

1. PREMESSA

L'art. 38, comma 7, del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51, prevede l'emanazione di un circolare diretta a definire il termine entro il quale il personale può inoltrare richiesta di riposo compensativo, per il recupero di eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Con la presente direttiva si intende, pertanto, assicurare l'uniformità di applicazione della citata disposizione "contrattuale" a tutto il personale non dirigente di cui all'art. 1 del D.Lgs. 195/1995, regolamentare le procedure per la richiesta del beneficio e conseguire una omogeneità di trattamento.

2. QUADRO NORMATIVO

In dettaglio, la citata norma contrattuale:

- innova le disposizioni del precedente contratto (art. 28, D.P.R. 170/2007), che avevano introdotto il principio per cui eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale potevano essere recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo, rimuovendo il limite di 3 mesi, previsto con circolare n. 113/21-2-1991, datata 29 luglio 1994 dell'Ufficio scrivente;
- conferma il principio, di portata generale, secondo cui le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario;
- prevede che eventuali prestazioni svolte oltre l'orario d'obbligo, non remunerate con lo straordinario, devono essere recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate con l'istituto del riposo compensativo, tenuto conto della richiesta del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio;
- evidenzia che, trascorso il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate/non retribuite le prestazioni straordinarie e a condizione che la richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio, le ore "non recuperate" nel biennio siano comunque retribuite al terzo anno nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione.

3. CRITERI GENERALI

La regolamentazione del riposo compensativo, quale istituto sostitutivo del compenso per lavoro straordinario, non può prescindere da una puntuale applicazione delle disposizioni¹ sul corretto utilizzo del monte ore mensile complessivo, assegnato ai Comandi Provinciali per il personale non direttivo, e del limite individuale per il personale direttivo, ritenendo che, in linea di principio, nel comandare il servizio, proprio o del personale dipendente, si debba evitare di superare le risorse finanziarie assegnate allo scopo, facendo ricorso a ulteriori prestazioni eccedenti solo a fronte di straordinarie esigenze di servizio.

¹ Vds. Circolare n. 333-G/2.1.84. CC del 18 settembre 1995, del Ministero dell'Interno, Dip. PS, diramata con messaggio n. 13/19-4 del 26.9.1995 dell'Ufficio Legislazione.

A tale scopo i Comandanti Provinciali, responsabili della distribuzione e contabilizzazione mensile dello straordinario per tutti i reparti dell'Arma che comunque insistono nel rispettivo territorio, sono tenuti a compiere - ove possibile - eventuali manovre compensative per soddisfare, nei limiti del monte ore mensile complessivo assegnato, eventuali emergenti esigenze.

Inoltre, eventuali prestazioni rese oltre l'orario d'obbligo, dovranno essere calcolate previa sottrazione di eventuali permessi brevi fruiti, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 395/95, per periodi non superiori alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e per non più di 36 ore nel corso dell'anno.

E' opportuno sottolineare altresì che, al terzo anno, i fondi per il pagamento delle ore non recuperate saranno tratti, come previsto dalla norma contrattuale, mediante decurtazione dallo stanziamento ordinario per quell'anno.

4. CRITERI APPLICATIVI DEL RIPOSO COMPENSATIVO

Il riposo compensativo è volto, innanzitutto, a consentire un adeguato recupero psico-fisico dei militari che siano stati impiegati oltre l'orario settimanale, in esigenze di servizio indifferibili ed urgenti. In tale ottica, è preferibile che le maggiori prestazioni siano recuperate nello stesso mese, anche allo scopo di evitare il superamento del monte ore di straordinario assegnati ai Reparti.

Le richieste di riposo compensativo devono essere presentate per iscritto (mediante modulistica in Anx. A) al superiore gerarchico che ha disposto il servizio del militare, con cadenza bisettimanale, allo scopo di essere ricomprese nell'ambito della pianificazione dei riposi settimanali ovvero, in caso di particolari ed emergenti necessità dell'interessato, almeno 5 giorni prima della data di fruizione.

Nel caso in cui la richiesta non possa essere accolta per improrogabili esigenze di servizio, il superiore interpella il militare, all'atto del diniego, allo scopo di richiedere all'interessato uno o più periodi alternativi di fruizione (vds. parte 2 Anx. A).

I Comandanti ai vari livelli, i quali dispongono il proprio servizio in autonomia, per fruire dello specifico istituto presenteranno richiesta scritta (mediante modulistica in Anx. B) analogamente a quanto praticato per le restanti assenze legittime dal servizio.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concessa la fruizione di più riposi compensativi, anche in concomitanza, prima o dopo, di assenze per licenza. I Comandanti ad ogni livello, allo scopo di far fruire con regolarità le licenze, specie durante la stagione estiva o il periodo natalizio, predisporranno un'adeguata pianificazione delle assenze, affinché i riposi compensativi siano distribuiti durante tutto l'anno e non concentrati in tali periodi.

Le eventuali ore di straordinario, comunque non pagate e non recuperate, a seguito di richiesta di riposo compensativo non accolto per esigenze di servizio, devono essere riepilogate al termine del secondo anno dai singoli reparti ed inserite nel SUP/2 del mese di dicembre, allo scopo di richiedere al servizio T.E.P. del Dipartimento di P.S. di individuare, nell'ambito delle risorse spettanti all'Amministrazione, quelle da destinare allo scopo.

In sintesi, solo il corretto esercizio dell'attività di comando, posta in essere da ciascun superiore che dispone il servizio, consentirà di gestire in modo oculato l'impiego del personale oltre l'orario settimanale, nella considerazione che con l'introduzione della norma in esame, si potrebbe verificare, al termine del biennio, una sensibile riduzione delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, a causa del pagamento delle ore prestate due anni prima.

Infine, si ribadisce che le maggiori prestazioni rese oltre l'orario d'obbligo e non remunerate con il compenso per lavoro straordinario, nonché gli eventuali permessi brevi, di cui all'art. 50, D.P.R. 395/95, ed i riposi compensativi, devono essere sempre puntualmente documentati nei memoriali elettronici del servizio.

5. DECORRENZA

La norma contrattuale in titolo è entrata in vigore il 1° giugno 2009 (primo giorno del mese successivo alla pubblicazione in G.U.R.I. del D.P.R. 51/2009) e, pertanto, in stretta intesa con il Dipartimento di P.S. - Serv. T.E.P., che dovrà procedere - al terzo anno - a retribuire eventuali prestazioni non recuperate, in sede di prima applicazione:

- nell'anno in corso, si dovrà procedere al recupero compensativo delle ore di lavoro straordinario poste in essere nel 2009 e non retribuite al 31 dicembre di quell'anno;

- al termine dell'anno (31 dicembre 2010), si procederà alla contabilizzazione delle ore eccedenti, maturate nel 2009 e non recuperate a seguito di mancato accoglimento delle richieste per motivi di servizio, allo scopo di richiedere al Dipartimento di P.S. la retribuzione nell'ambito delle risorse disponibili.



d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. C.A. Arturo Esposito)



(INTESTAZIONE DEL COMANDO)

N. ____/____ di prot.

1

AL¹ _____

SEDE

Il sottoscritto _____ (GRADO, NOME E COGNOME),
_____ (INCARICO),

CHIEDE

ai sensi della circolare n. 33/7-1 in data 3 luglio 2010 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Legislazione, di poter recuperare nei giorni _____, numero _____ ore di lavoro straordinario non retribuito, relative a ____/____ (MESE/ANNO).

(DATA)

(FIRMA)

2

SI AUTORIZZA

oppure

NON SI AUTORIZZA in ragione delle improrogabili esigenze di servizio

il militare ad usufruire del chiesto riposo compensativo nel periodo indicato.

In caso di diniego, il militare - interpellato - chiede di poter fruire alternativamente dei riposi compensativi indicati nei giorni _____.

(DATA)

(FIRMA)

¹ Superiore gerarchico che dispone il servizio del militare.



(INTESTAZIONE DEL COMANDO)

N. ____/____ di prot.

AL¹ _____

SEDE

Il sottoscritto _____ (GRADO, NOME E COGNOME),

_____ (INCARICO),

CHIEDE

ai sensi della circolare n. 33/7-1 in data 3 luglio 2010 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Legislazione, di poter recuperare nei giorni _____, numero _____ ore di lavoro straordinario non retribuito, relative a _____/_____ (MESE/ANNO).

(DATA)

(FIRMA)

¹ Superiore gerarchico del militare.

MODULARIO
P.G.M. - D.F.P. - 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per le relazioni sindacali
delle pubbliche amministrazioni
Servizio per i procedimenti negoziali
per il personale ad ordinamento pubblicistico

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0048686 P-4.17.1.10.2
del 20/11/2012



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri			
SM - Ufficio Legislazione			
POSTA IN ARRIVO			
21 NOV. 2012			
UFR			3 ^A
ADD.			

Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Palazzo del Viminale
00184 ROMA
FAX 06 4880747 - 06 46549560

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA
FAX 06 4819587

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA
FAX 06 66165680

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato
Via Carducci, 5
00187 ROMA
FAX 06 4873362

Ministero della Difesa
Stato Maggiore della Difesa
Palazzo Baracchini
Via XX Settembre, 11
00187 ROMA
FAX 06 46912727

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45
00197 ROMA
FAX 06 80982335

Comando Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 55
00162 ROMA
FAX 06 4422315

OGGETTO: problematiche afferenti alle materie demandate ai procedimenti negoziali per il personale del Comparto Sicurezza -- Difesa.

All'esito dell'incontro tenutosi con codeste Amministrazioni il giorno 8 novembre u.s. presso il Dipartimento della funzione pubblica per l'approfondimento di alcune problematiche applicative delle disposizioni contenute nei decreti presidenziali di recepimento degli accordi sindacali e degli schemi di concertazione per il personale indicato in oggetto, si ritiene utile riassumere quanto ivi emerso.

MODULARIO
P.C.M. - D.F.P. - 26*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sulla questione sollevata dallo Stato Maggiore della Difesa - I Reparto Personale - Ufficio Trattamento Economico in ordine all'indennità prevista dall'art. 8, comma 5, del DPR n. 163/2002, per il personale che all'atto del trasferimento non fruisca dell'alloggio di servizio, in considerazione dei rilevanti aspetti tecnici e finanziari, il citato Stato Maggiore si è riservato di formulare un quesito ancora più puntuale e circostanziato al Ministero dell'economia e delle finanze per le valutazioni ed il parere di competenza.

In ordine alla problematica riguardante l'applicazione delle disposizioni negoziali sui permessi retribuiti ai donatori di midollo osseo appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, sollecitata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione centrale per le risorse umane da ultimo con nota n. 333 A/9807.F.4/ 7560 del 18 ottobre 2012, acquisito l'orientamento e le modalità applicative seguite anche da altre Amministrazioni di riferimento del comparto, il predetto Ministero ha ritenuto risolvibile la questione attraverso l'emanazione di una circolare interna alla luce delle specifiche disposizioni di rango primario di cui alla legge n. 52/2001.

Inoltre, considerato l'orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato sulla spettanza del compenso per lavoro straordinario al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia richiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale, fermo restando il diritto al recupero (articolo 10, comma 3, del DPR n. 170/2007), si è convenuto sull'opportunità di una proposta di norma interpretativa, da inserire in un progetto o disegno legislativo sottoposto all'esame parlamentare, che meglio definisca e delimiti le modalità applicative della disposizione in questione.

Parimenti, stante l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate sul trattamento tributario da applicare sul rimborso forfetario missioni e mancato pasto, si conviene sull'opportunità di una proposta di norma interpretativa che ne escluda l'applicazione retroattiva, e ciò per l'esigenza di tutelare l'affidamento del dipendente che, in particolare nel momento della scelta del forfetario, confidava in un rimborso completo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallorzi

N. 01342/2012REG.PROV.COLL.

N. 10376/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 10376 del 2011, proposto da:
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****, con domicilio eletto presso *****;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

*****, rappresentati e difesi dagli avv. *****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA:
SEZIONE I n. 00307/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA
CORRESPONSIONE COMPENSO ORE DI STRAORDINARIO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Raffaele
Potenza e uditi per le parti gli avvocati *****;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto al TAR Emilia Romagna (sezione di Parma), integrato da motivi aggiunti, i signori *****, dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna (Istituti Penitenziari di Parma), domandavano l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto durante il quinquennio ottobre 2004/ottobre 2009, o, in alternativa, nel maggior periodo ritenuto di giustizia, per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, nonché dell'indennità per lavoro nel giorno di riposo prevista dall'art. 10 comma 3 del C.C.N.L. di categoria, recepito con d.P.R. 11/09/2007 n. 170, con rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.

A sostegno del ricorso, gli interessati esponevano che:

- il loro orario di lavoro è di 36 ore settimanali, con diritto a un giorno di riposo settimanale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 19 della L. 15.12.1990 n. 395 e dell'art. 10 del d.P.R. 11.09.2007 con il quale è stato recepito il contratto collettivo nazionale delle forze di polizia;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati *****;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto al TAR Emilia Romagna (sezione di Parma), integrato da motivi aggiunti, i signori *****, dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna (Istituti Penitenziari di Parma), domandavano l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto durante il quinquennio ottobre 2004/ottobre 2009, o, in alternativa, nel maggior periodo ritenuto di giustizia, per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, nonché dell'indennità per lavoro nel giorno di riposo prevista dall'art. 10 comma 3 del C.C.N.L. di categoria, recepito con d.P.R. 11/09/2007 n. 170, con rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.

A sostegno del ricorso, gli interessati esponevano che:

- il loro orario di lavoro è di 36 ore settimanali, con diritto a un giorno di riposo settimanale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 19 della L. 15.12.1990 n. 395 e dell'art. 10 del d.P.R. 11.09.2007 con il quale è stato recepito il contratto collettivo nazionale delle forze di polizia;

- qualora esigenze di servizio lo richiedano gli agenti sono tenuti a svolgere lavoro straordinario oltre le 36 ore settimanali, con diritto al compenso maggiorato (art. 11 comma II, legge 395/1990);
- l'agente può essere chiamato in servizio anche nel giorno destinato al riposo con diritto al recupero del riposo non fruito e alla corresponsione di un'indennità di euro 8,00 per il disagio ai sensi dell'art. 11 comma V, l. 395/1990 e art. 10 comma III, del d.P.R. 170/2007;
- a far tempo dall'anno 2004, i ricorrenti prestano attività di lavoro straordinario essendo abitualmente assegnati al servizio anche nelle giornate destinate al riposo settimanale (non coincidente obbligatoriamente con la festività), in tal modo eccedendo le trentasei ore settimanali;
- gli Istituti Penitenziari di Parma fissano solo un giorno (o al massimo due) di riposo ogni due o addirittura tre settimane di lavoro ininterrotto, per cui, così facendo, alcuni agenti lavorano per 20 giorni consecutivi senza alcuna giornata di riposo;
- agli agenti non viene corrisposta né l'indennità per il disagio subito previsto dall'art. 10 comma 3 del C.C.N.L. (euro 8,00) né tanto meno la retribuzione maggiorata per lavoro straordinario, neppure quando le ore di straordinario prestate rientrano nel monte ore riconosciuto dall'amministrazione centrale e previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale quadro per il personale di polizia penitenziaria del 24.03.2004 e dai successivi atti integrativi e fissato in 450 ore elevabili fino a 660.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo adito, rilevata l'ammissibilità del ricorso proposto in forma collettiva, ha accolto il ricorso, disponendo inoltre l'annullamento della nota del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (a firma del Capo del Dipartimento prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009) impugnata con i motivi aggiunti e in quanto contrastante con la pretesa azionata.

Di qui l'appello proposto dal Ministero della Giustizia ed affidato ai motivi trattati nel prosieguo dalla presente decisione.

Si sono costituiti nel giudizio gli appellati, ricorrenti in primo grado, esistendo al gravame ed hanno esplicitato intervento "ad adiuvandum" il *****.

Alla camera di consiglio (31.1.2012) fissata per la trattazione della istanza di sospensione della sentenza impugnata (avanzata dall'appellante Ministero), il Collegio, ravvisandone i presupposti ai sensi di legge e previo avviso alle parti, ha disposto la conversione del rito al fine di definire nel merito l'appello proposto.

DIRITTO

A sostegno della decisione gravata il TAR, muovendo dall'analisi delle fonti in materia (artt. 11, commi 1 e 2, della legge n.395 del 1990 e 10, comma 1, del d.P.R. 170/2007), ha respinto la tesi dell'amministrazione per cui la giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all'orario settimanale di 36 ore stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro darebbe diritto al solo riposo compensativo e all'indennità giornaliera di euro 5,00, e non anche al compenso per lavoro straordinario: la questione si incentra dunque sulla spettanza di retribuzione (sostenuta dagli appellati) nel caso che il lavoro straordinario venga prestato dall'agente nella giornata festiva, in cui gli compete fruire dell'indennità e del riposo compensativo.

Il giudice di prime cure, nel dare soluzione positiva al problema, ha ritenuto evidente che, in base alle cennate disposizioni, essendo l'orario settimanale articolato in 36 ore, scatta il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario quando il servizio prestato eccede la base settimanale di 36 ore e non il turno giornaliero. "In altre parole, - prosegue il TAR - il criterio per valutare se vi sia stata prestazione lavorativa "straordinaria" è l'eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali: lo "straordinario" deve pertanto essere remunerato in eccedenza quando la prestazione lavorativa eccede le 36 ore settimanali".

Di qui l'appello proposto dal Ministero della Giustizia ed affidato ai motivi trattati nel prosieguo dalla presente decisione.

Si sono costituiti nel giudizio gli appellati, ricorrenti in primo grado, esistendo al gravame ed hanno esplicitato intervento "ad adiuvandum" il *****.

Alla camera di consiglio (31.1.2012) fissata per la trattazione della istanza di sospensione della sentenza impugnata (avanzata dall'appellante Ministero), il Collegio, ravvisandone i presupposti ai sensi di legge e previo avviso alle parti, ha disposto la conversione del rito al fine di definire nel merito l'appello proposto.

DIRITTO

A sostegno della decisione gravata il TAR, muovendo dall'analisi delle fonti in materia (artt. 11, commi 1 e 2, della legge n.395 del 1990 e 10, comma 1, del d.P.R. 170/2007), ha respinto la tesi dell'amministrazione per cui la giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all'orario settimanale di 36 ore stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro darebbe diritto al solo riposo compensativo e all'indennità giornaliera di euro 5,00, e non anche al compenso per lavoro straordinario: la questione si incentra dunque sulla spettanza di retribuzione (sostenuta dagli appellati) nel caso che il lavoro straordinario venga prestato dall'agente nella giornata festiva, in cui gli compete fruire dell'indennità e del riposo compensativo.

Il giudice di prime cure, nel dare soluzione positiva al problema, ha ritenuto evidente che, in base alle cennate disposizioni, essendo l'orario settimanale articolato in 36 ore, scatta il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario quando il servizio prestato eccede la base settimanale di 36 ore e non il turno giornaliero. "In altre parole, - prosegue il TAR - il criterio per valutare se vi sia stata prestazione lavorativa "straordinaria" è l'eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali: lo "straordinario" deve pertanto essere remunerato in eccedenza quando la prestazione lavorativa eccede le 36 ore settimanali".

Queste argomentazioni sono contrastate dall'appellante Ministero, il quale sostiene l'errata applicazione delle leggi sopra richiamate, evidenziando in sintesi che il diritto all'indennità giornaliera ha la specifica funzione compensativa "della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero" corrispondente all'ordinario turno di servizio di sei ore, mentre lo svolgimento della prestazione lavorativa per sette giorni consecutivi con turni di sei ore viene compensata con la turnazione di riposo prevista la settimana successiva. L'appello è infondato.

Al riguardo va ribadito il principio generale accolto dalla normativa (art.11 della l. 395/1990), per cui "gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite.....".

Va quindi rilevato che la legge opera un riferimento del tutto inequivoco non solo alla spettanza dello straordinario in ragione del superamento dell'orario settimanale ordinario, ma la collega solo alla misura della sua retribuzione, non citando sotto questo profilo alcuna forma sostitutiva o surrogatoria della stessa. Da tale carenza si evince, in applicazione inversa del principio "ubi voluit dixit", che la retribuzione del lavoro eccedente la misura ordinaria avviene al solo verificarsi di detta eccedenza, quindi anche in giorno festivo e si realizza esclusivamente con l'applicazione della misura stabilita per il lavoro straordinario.

Ciò premesso, alcune osservazioni il Collegio deve formulare a proposito dell'altra norma che nella controversia è venuta in rilievo, costituita dall'art. 10, terzo comma, DPR n.170/2007; essa, in realtà fornisce problemi interpretativi (sui quali fa leva l'appellante) solo ove non si consideri la sua disposizione finale, che a ben vedere conferma invece l'interpretazione qui accolta; ed invero stabilisce la norma citata che per la prestazione nel giorno di riposo l'indennità è corrisposta "a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero".

L'indennità in parola, dunque, ~~abituale~~ ~~unicamente~~ ~~la~~ ~~retribuzione~~ ~~ordinaria~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~giorno~~ ~~festivo~~ ~~e~~ ~~non~~ ~~referendosi~~ ~~in~~ ~~alcun~~ ~~modo~~ ~~al~~ ~~problema~~ ~~del~~ ~~lavoro~~ ~~straordinario~~ ~~festivo~~, non può supportare la tesi negativa accolta dal Ministero.

A sua volta, la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella ~~quella~~ ~~di~~ ~~compensare~~ ~~il~~ ~~disagio~~ ~~arrecato~~ ~~(fatto~~ ~~emergente~~ ~~dal~~ ~~contratto)~~ ~~per~~ ~~aver~~ ~~prestato~~ ~~servizio~~ ~~ordinario~~ ~~in~~ ~~giorno~~ ~~festivo~~, se si considera nel contempo che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l'istituto in questione (in assenza del quale la retribuzione festiva riceverebbe un trattamento complessivo identico al normale giorno di lavoro).

Quindi, ad avviso del Collegio, ~~nessuno~~ ~~dei~~ ~~benefici~~ ~~previsti~~ ~~dal~~ ~~cennato~~ ~~comma~~ ~~3~~ ~~costituisce~~ ~~fattore~~ ~~preclusivo~~ ~~del~~ ~~diritto~~ ~~al~~ ~~compenso~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~lavoro~~ ~~straordinario~~ ~~festivo~~ ~~di~~ ~~cui~~ ~~si~~ ~~controverte~~.

Giova peraltro rilevare che lo stesso Ministero (con la circolare prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009, richiamata dalla stessa amministrazione come dai motivi aggiunti), dopo aver ribadito la spettanza dell'indennità dovuta per lavoro prestato in giorno di riposo, chiarisce che verrà considerata straordinario e come tale retribuita l'eccedenza di orario oltre quello di servizio. E' quindi del tutto chiaro, che nel giorno festivo il dipendente chiamato al lavoro per esigenze di servizio sarà retribuito, sino al limite dell'orario ordinario, mediante l'indennità e, per le misure orarie eccedenti, come lavoro straordinario.

- Conclusivamente, a meritevole conferma della sentenza impugnata, l'appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti del giudizio, attesa sia la sufficiente complessità delle

L'indennità in parola, dunque, sostituisce unicamente la retribuzione ordinaria per il giorno festivo e, non riferendosi in alcun modo al problema del lavoro straordinario festivo, non può supportare la tesi negativa accolta dal Ministero.

A sua volta, la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato ("ratio" emergente dal contratto) per aver prestato servizio ordinario in giorno festivo, se si considera nel contempo che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l'istituto in questione (in assenza del quale la retribuzione festiva riceverebbe un trattamento complessivo identico al normale giorno di lavoro).

Quindi, ad avviso del Collegio, nessuno dei benefici previsti dal cennato comma 3 costituisce fattore preclusivo del diritto al compenso per il lavoro straordinario festivo di cui si controverte.

Giova peraltro rilevare che lo stesso Ministero (con la circolare prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009, richiamata dalla stessa amministrazione come dai motivi aggiunti), dopo aver ribadito la spettanza dell'indennità dovuta per lavoro prestato in giorno di riposo, chiarisce che verrà considerata straordinario e come tale retribuita l'eccedenza di orario oltre quello di servizio. E' quindi del tutto chiaro, che nel giorno festivo il dipendente chiamato al lavoro per esigenze di servizio sarà retribuito, sino al limite dell'orario ordinario, mediante l'indennità e, per le misure orarie eccedenti, come lavoro straordinario.

- Conclusivamente, a meritevole conferma della sentenza impugnata, l'appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti del giudizio, attesa sia la sufficiente complessità delle

questioni sollevate e trattate, sia il differente orientamento anticipato dalla Sezione in sede di delibazione sommaria (ord. n. 1922/2010).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l'appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)